

Allegato alla Deliberazione n. del

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO
DELLA GESTIONE E L'ADEGUAMENTO STRUTTURALE IN
RESIDENZA SOCIALE ASSISTENZIALE PER ANZIANI DELLA
STRUTTURA RESIDENZIALE PER ANZIANI, DI PROPRIETÀ
COMUNALE, SITA IN VIA TEN. FIORINO GIOVINAZZO (BA)**

INDICE

Premessa.....	pag. 3
Art. 1 - Oggetto	pag. 3
Art. 2 - Ammontare dell'appalto	pag. 4
Art. 3 - Durata della concessione	pag. 4
Art. 4 - Sede – Descrizione della struttura	pag. 4
Art. 5 - Procedura e criterio d'aggiudicazione	pag. 5
Art. 6 - Soggetti ammessi a partecipare alla gara	pag. 6
Art. 7 - Tipologia delle prestazioni – Caratteristiche generali	pag. 7
Art. 8 - Ospiti.....	pag. 8
Art. 9 - Servizi	pag. 8
Art. 10 - Personale	pag. 10
Art. 11 - Ammissione	pag. 11
Art. 12 - Rette mensili	pag. 11
Art. 13 - Beni mobili	pag. 11
Art. 14 - Obblighi dell'aggiudicatario	pag. 11
Art. 15 - Obblighi del Comune	pag. 13
Art. 16 - Cauzioni e garanzie richieste	pag. 13
Art. 17 - Responsabilità e Polizze Assicurative	pag. 14
Art. 18 - Obblighi assicurativi	pag. 14
Art. 19 - Tutela dei dati personali	pag. 14
Art. 20 - Fatturazione e pagamenti	pag. 14
Art. 21 - Cessione – Subappalto del contratto	pag. 14
Art. 22 - Sciopero e interruzione del servizio	pag. 15
Art. 23 - Penalità	pag. 15
Art. 24 - Risoluzione del contratto	pag. 16
Art. 25 - Spese e oneri contrattuali	pag. 16
Art. 26 - Definizione delle controversie	pag. 16
Art. 27 - Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi Finanziari.....	pag. 16
Art. 28 - Norma di rinvio	pag. 16
Art. 29 - Norma di salvaguardia.....	pag. 17

PREMESSA

Il Comune di Giovinazzo, nell'assolvimento del proprio ruolo di garante della risposta ai bisogni sociali della comunità locale, per garantire la qualità e l'accessibilità territoriale ad un servizio, il cui bisogno è in forte crescita, può adottare soluzioni operative, gestionali diverse, orientate al più efficace funzionamento della rete di servizi, riservandosi la gestione diretta o indiretta tramite concessione del servizio. E' questo il ruolo tracciato nell'ordinamento giuridico-amministrativo per favorire l'attuazione del principio di sussidiarietà.

Questo Comune intende procedere all'individuazione di un soggetto per la gestione della struttura per anziani denominata "Casa di Riposo S. Francesco".

Il soggetto individuato dovrà gestire la struttura, così come previsto dalla normativa nazionale e regionale, per erogare prioritariamente ai cittadini residenti sul territorio, un servizio residenziale e le prestazioni specificate nel presente capitolato.

ART.1 - OGGETTO

Il presente capitolato ha per oggetto:

- L'affidamento in concessione della gestione della Casa di Riposo Comunale, sita in Giovinazzo alla Via Ten. Fiorino, con annesse aree pertinenziali.
- Interventi di adeguamento e di riqualificazione dei servizi oggetto della concessione, attraverso la progressiva trasformazione della Casa di riposo in essere in Residenza Sociale Assistenziale, composta da due moduli funzionali (30 + 30 pl), con residuale possibilità di tenere attivo un modulo destinato a Casa di riposo (10 pl); è altresì prescritta la progettazione e realizzazione degli interventi di adeguamento normativo, di riqualificazione tecnologica e/o funzionale e/o la realizzazione ex novo di tutti i prodotti/impianti/locali oggetto della concessione, nonché l'esecuzione degli stessi interventi e realizzazioni; quanto precede secondo lo studio di fattibilità redatto dal Servizio Tecnico Comunale e le indicazioni del successivo art. 14.
- La fornitura integrale degli arredi nuovi di fabbrica riportati al successivo art. 13 del presente capitolato.
- Sistemazione degli anziani ospiti della struttura, atta alla salvaguardia della loro dignità, della loro qualità della vita, nonché della loro incolumità durante l'espletamento dei lavori di adeguamento strutturale.

La Residenza Sociale Assistenziale eroga prevalentemente servizi socio assistenziali a favore di anziani ultrasessantatrenni, con gravi deficit psico – fisici che non necessitano di prestazioni sanitarie complesse, ma che richiedono un alto grado di assistenza alla persona con interventi di tipo assistenziale, che non sono in grado di condurre una vita autonoma e le cui patologie non in fase acuta, non possono far prevedere che limitati livelli di recuperabilità dell'autonomie e non possono essere assistiti a domicilio.

Attualmente la Casa di Riposo ospita n.45 anziani autosufficienti e n.30 anziani non autosufficienti. Obiettivo dell'Amministrazione, dopo i necessari adeguamenti, è la realizzazione di una residenza sociale assistenziale (RSA) di fascia alta che deve assicurare le seguenti prestazioni (Art.67 Reg. Reg. Puglia n.4/2007 e ss. mm.) :

- assistenza tutelare diurna e notturna;
- attività socializzanti ed educative;
- prestazioni infermieristiche;
- prestazioni e servizi alberghieri comprensivi della somministrazione dei pasti.

ART. 2 AMMONTARE DELLA CONCESSIONE

Il corrispettivo della concessione per la gestione della struttura sarà costituito da un aggio, espresso in percentuale da versare al Comune trimestralmente.

L'aggio sarà applicato sui corrispettivi delle rette dovute al concessionario in relazione al totale dei posti letto che risultano effettivamente coperti.

L'importo delle rette mensili sarà annualmente aggiornato in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati (FOI) al netto dei tabacchi.

Il valore stimato della concessione è di Euro 1.200.000,00 (unmilione duecentomila), oltre IVA come per legge.

Le rette di ospitalità saranno fissate annualmente dall'ente sulla base delle tariffe medie praticate da strutture di eguale tipologia.

ART. 3 DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione è di anni 30 (trenta) a decorrere dalla data di stipula del contratto.

Alla scadenza del primo e del secondo decennio l'Amministrazione Comunale effettua, con riferimento alla persistenza del quadro normativo generale, una verifica delle esigenze e degli obiettivi del servizio appaltato.

ART. 4 SEDE – DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA

L'Amministrazione Comunale per il servizio in oggetto, mette a disposizione, in comodato d'uso gratuito, l'immobile già adibito a Casa di Riposo, in Giovinazzo - Via Ten. Fiorino, in una posizione favorevole, unitamente agli arredi, alle attrezzature, ai macchinari e alle suppellettili ivi esistenti.

L'edificio dato in comodato si sviluppa su tre piani, tutti descritti nelle planimetrie allegate:

- a) cucina e dispensa
- b) sala da pranzo
- c) sale di ritrovo
- d) biblioteca
- e) uffici di accoglienza
- f) infermeria
- g) cappella di culto
- h) sala incontri
- i) lavanderia (struttura non compresa nel corpo principale)

Al primo piano e secondo piano sono presenti i locali descritti nelle planimetrie allegate.

La struttura è dotata di:

- caldaia centralizzata per fornitura riscaldamento
- impianto elettrico
- impianto idraulico
- impianto ascensore e impianto montalettighe
- collegamento a collettori fognari.

Il materiale mobile, inventariato e stimato nell'allegato "B" al presente capitolato, è di proprietà del Comune di Giovinazzo.

La Ditta ha l'obbligo di visionare la sede e tutto quanto in essa presente.

La struttura dovrà essere in possesso di tutte le autorizzazioni per il funzionamento, così come previsto dalla normativa nazionale, regionale e dai regolamenti locali vigenti. L'ottenimento di tutte le autorizzazioni è a carico del soggetto concessionario.

ART. 5 PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La concessione verrà affidata mediante l'utilizzo di procedura aperta, ai sensi dell'Art.55 del D. Lgs. 12/04/2006 n.163, e sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art.83 dello stesso decreto sulla base dei seguenti criteri specifici, elencati in ordine decrescente di importanza:

ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
A Progetto Tecnico di interventi strutturali	20
B Progetto Tecnico gestione	50
C Prezzo	30
TOTALE PUNTI	100

A. PROGETTO TECNICO DI INTERVENTI STRUTTURALI **MAX Punti 20**

Il progetto tecnico, che deve contenere gli elementi di dettaglio tipici della progettazione definitiva, dovrà essere relativo all'adeguamento dell'immobile agli standard previsti dalla vigente normativa regionale per la RSA di fascia alta – Art.67 Reg. Reg. Puglia n.4/2007 e successive modificazioni ed integrazioni. All'adeguamento di cui sopra dovrà provvedere a proprie spese il concessionario del servizio che risulterà vincitore della procedura di gara. Nella stesura del progetto devono essere considerate le indicazioni progettuali di cui allo studio in atti prot.n.25125 del 7.11.2011.

B. PROGETTO TECNICO DI GESTIONE **MAX Punti 50**

Il punteggio complessivo risulta così ripartito:

1. Qualità organizzativa dell'impresa - MAX 10

articolata in:

- dotazione strumentale;
- capacità di contenimento del turn-over degli operatori;
- strumenti di qualificazione organizzativa del lavoro;
- formazione, qualificazione, esperienza professionale delle figure aggiuntive rispetto a quelle previste per l'espletamento del servizio;
- capacità di attivare e collaborare con la rete dei servizi territoriali;
- adattabilità e flessibilità nella gestione di rapporti con gli utenti.

2. Qualità del servizio - MAX 30

articolata in :

- capacità progettuale;
- accoglienza dell'ospite personalizzata;
- coinvolgimento dell'utenza;
- modalità e strumenti di monitoraggio e valutazione delle attività e del grado di soddisfacimento dell'utenza;
- qualità degli arredi

3. Elementi migliorativi con oneri a carico del concessionario - MAX 10

C. PREZZO OFFERTO

MAX Punti 30

Il punteggio massimo è attribuito all'offerta con l'aggio più alto, **rispetto a quello posto a base d'asta pari al 3%**. Alle altre offerte è attribuito un minor punteggio determinato dalla formula: aggio massimo offerto diviso prezzo singola offerta moltiplicato per il punteggio massimo.

Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta, purchè sia ritenuta congrua e conveniente.

ART. 6 - SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA

Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti privati, con o senza finalità di lucro, che operino nell'ambito dei servizi alla persona e alla comunità, di cui all'art. 34 del D.Lgs. 12.4.2006 n. 163, in possesso dei requisiti di cui agli artt. 38, 39, 41 e 42 del D.Lgs. n. 163/2006, nonché i concorrenti con sede in altri Stati diversi dall'Italia, ex art. 47 del D.Lgs. 12.4.2006 n. 163, nel rispetto delle condizioni ivi poste.

I concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale, di seguito riportati:

- a) iscrizione negli appositi all'Albi Regionali, ove previsti, in conformità con la natura giuridica dei soggetti;
- b) fini statutarie ed attività prevalenti congruenti con le attività oggetto dell'appalto;
- c) capacità finanziaria dimostrata da uno o più dei seguenti documenti:
 - dichiarazioni di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 1/9/1993 n. 385;
 - fatturato dell'ultimo triennio (2008-2010) nella gestione di case di riposo e/o residenza sociale assistenziale per anziani e/o residenza sociosanitaria assistenziale per anziani, pari ad Euro 2.265.000,00 (duemilioniduecentosessantacinquemila/00) IVA esclusa, nonché fatturato globale dell'ultimo triennio (2008-2010) in servizi socio-assistenziali, pari ad Euro 4.530.000,00 (quattromilionicinquecentotrentamila/00) IVA esclusa;
- d) assolvimento degli obblighi contributivi nei confronti degli Istituti previdenziali dalla data di avvio della procedura di affidamento;
- e) capacità tecnica dimostrata da uno o più dei seguenti documenti:
 - dimostrazione di aver svolto nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando attività di gestione di case di riposo e/o residenza sociale assistenziale per anziani e/o residenza sociosanitaria assistenziale per anziani, con riferimento a strutture aventi un numero di posti letto almeno pari a 70 (settanta);
 - indicazione dei tecnici, facenti direttamente capo al concorrente e, in particolare, di quelli incaricati della direzione amministrativa e tecnica di case di riposo e/o residenza sociale assistenziale per anziani e/o residenza sociosanitaria assistenziale per anziani, con riferimento a strutture aventi un numero di posti letto almeno pari a 70 (settanta), con esperienza documentata di almeno tre anni nella qualifica dirigenziale o in quella di quadro;
- f) obbligo del rispetto dei trattamenti economici previsti dai contratti collettivi nazionali di categoria e dalle norme di previdenza e assistenza.
- g) impegno a stipulare polizze assicurative previste dall'art. 18 del presente capitolato.

Ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. 12.4.2006 n. 163 i consorzi stabili sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.

Ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 12.4.2006 n. 163:

- 1) i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti devono specificare le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
- 2) è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti;
- 3) i consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera *b*), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale;
- 4) è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere *d*) ed *e*), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- 5) i concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono indicare, nella domanda di partecipazione ovvero nella dichiarazione nella quale rappresentano all'Amministrazione l'intendimento di costituire una associazione temporanea di imprese, le rispettive quote di partecipazione;
- 6) i concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento;
- 7) ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante.

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese i requisiti di carattere soggettivo devono essere posseduti singolarmente da ciascuna impresa associata, mentre i requisiti di carattere oggettivo possono essere posseduti cumulativamente (mediante sommatoria) dalle imprese raggruppate, fatta eccezione per la dichiarazione bancaria che deve essere presentata da ciascuna impresa associata. A pena di esclusione, i requisiti di carattere oggettivo devono essere posseduti dalle singole imprese facenti parte del raggruppamento in misura almeno corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento.

ART. 7 TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI – Caratteristiche generali

La struttura è definita come residenza collettiva che fornisce agli ospiti autosufficienti e parzialmente autosufficienti prestazioni di tipo alberghiero, servizi specifici di carattere assistenziale, prestazioni di tipo infermieristico, prestazioni di tipo culturale e ricreativo, nonché prestazioni dirette a mantenere, recuperare e migliorare l'autosufficienza anche tramite la predisposizione da parte degli educatori dei progetti personalizzati per ciascun utente. La struttura garantisce il dignitoso soddisfacimento dei bisogni primari ed assistenziali degli ospiti sopperendo alle difficoltà che l'ospite incontra nel provvedere con propria iniziativa.

L'animazione della giornata deve essere tale da soddisfare il bisogno di stimolare la capacità di rapporto sociale e relazionale, favorire le possibilità di ricreazione, di sollecitazione culturali e di creatività dei soggetti, organizzando momenti di interazione con il contesto sociale circostante, al fine di promuovere utili occasioni di partecipazione sociale.

ART. 8 OSPITI

La struttura è destinata ad ospitare un numero massimo di 70 ospiti anziani ultrasessantatrenni.

I posti disponibili sono così ripartiti:

n. 60 ospiti quale R.S.A.

n. 10 ospiti quale Casa di Riposo

Nella copertura dei posti-letto disponibili dovrà darsi priorità a persone residenti o di origine giovinazzese ovvero avviati dall'Amministrazione Comunale.

La Casa di Riposo autorizzata attualmente è struttura sociale residenziale a prevalente accoglienza alberghiera destinata ad ospitare temporaneamente o permanentemente, anziani autosufficienti e non, che per loro scelta preferiscono avere servizi collettivi, anziché gestire in maniera autonoma la propria vita o che hanno dei limitati condizionamenti di natura economica o sociale nel condurre una vita autonoma, ovvero privi di altro supporto familiare (art. 65 Reg. Reg. n.4/07 e ss. mm.); per n.30 posti letto la Casa di Riposo è Residenza Sociale Assistenziale per Anziani (Art. 67 Reg. Reg. n.4/07 e ss. mm.).

ART. 9 SERVIZI

La gestione della struttura sarà svolta con continuità tutti i giorni dell'anno. Dovrà prevedere prestazioni e servizi alberghieri, attività di supporto nell'espletamento delle funzioni delle attività quotidiane e attività a sostegno dell'autonomia individuale e sociale degli anziani, come di seguito esplicitate. In ogni caso dovranno essere assicurati i servizi secondo le modalità previste dal citato regolamento regionale n.4/2007, modificato dalla L.R. n.19/2008, rispettivamente all'art.65 e all'art.67 a seconda del tipo e numero di ospiti autosufficienti e non autosufficienti.

servizio di lavanderia, stireria e guardaroba comprensivo di:

fornitura di tutta la biancheria (lenzuola, federe, coperte, cuscini, tovaglie, asciugamani, divise, camici ecc.) che dovrà essere di buona qualità, lavaggio, asciugatura e stiratura, (compresa la biancheria degli ospiti) che dovrà essere eseguito con prodotti di qualità;

distribuzione negli armadi di competenza, di ogni tipo di biancheria; cucitura, rammendo, eventuale etichettatura di tutta la biancheria, curando la non interscambiabilità di indumenti tra gli ospiti;

Resta a carico della Ditta qualsiasi altra attività o fornitura necessaria per rendere al meglio il servizio in questione. Il servizio di pulizia deve essere garantito nell'intero arco della giornata.

servizio mensa comprensivo di colazione, pranzo, merenda, cena e bevande. Sarà effettuato seguendo un piano analitico di tabelle dietetiche, approvate dal SIAN - ASL BA, per anno solare e per ospite (diete speciali); i pasti non saranno né veicolati né precotti. Il servizio mensa avverrà in conformità alla normativa vigente: D. Lgs. 155/97, HACCP, D. Lgs. 109/92, ecc. e con il corretto smaltimento dei rifiuti. Le derrate devono essere selezionate e di prima qualità, non contenenti organismi geneticamente modificati. L'appaltatore assume piena ed esclusiva responsabilità in ordine alla qualità e alla trasformazione igienico-sanitaria delle derrate alimentari, liberando dalla stessa l'Amministrazione Comunale. Tale servizio potrà essere anche svolto da ditta autorizzata operante nel settore come previsto dalla normativa vigente.

Si precisa che le operazioni connesse alla preparazione dei pasti, manipolazione e cottura devono salvaguardare la qualità igienica nutrizionale e organolettica. La preparazione dei pasti in ogni sua fase dovrà tassativamente avvenire con cadenza giornaliera e calibrare i tempi in modo da ridurre al minimo l'anticipo rispetto al momento del consumo. E' vietata ogni forma di riciclo di pasti non consumati.

Il menù settimanale, completo di grammatura, deve essere esposto, al fine di poter effettuare controlli sia da parte del Comune che della ASL.

Servizio di cura e vigilanza degli ospiti (24 ore su 24) consistente in attività di ausilio nelle necessità di carattere personale in generale e, in particolare, nella cura della persona e effetti personali; rieducazione funzionale (mobilizzazione e riabilitazione di movimento), riattivazione psico-sociale

(prevenzione emarginazione e isolamento degli ospiti), prevenzione sindromi da immobilizzazione (piaghe da decubito, infezioni ecc.), rispetto dei ritmi della normale quotidianità, favorendo attività quali igiene personale e necessità fisiologiche, alimentazione, alzata mattutina, cambio vestiario, socializzazione ecc..

Dette attività rientreranno in piani socio-assistenziali da tenere per ogni ospite.

servizio di parrucchiere e barberia;

servizio infermieristico da assicurare tutti i giorni dell'anno, nell'arco dell'intera giornata, comprensivo della fornitura di presidi sanitari di pronto impiego (aghi, siringhe, garze, disinfettanti); in esso sono compresi tutti gli interventi previsti dalla legge nonché, oltre quelle individuate nella cura della persona, gestione catetere vescicolare, educazione alla gestione e controllo stomie, interventi educativi e addestramenti prestazioni semplici, cura delle cartelle sanitarie dell'ospite, rapporti con il medico curante dell'ospite, con l'ospedale e con altri medici, nonché contatti con la famiglia.

servizio di terapia riabilitativa per i posti letto di RSA (art.67 Reg. Reg. n.4/2007 e succ. mod. e integr.) da assicurare per il tramite di un tecnico della riabilitazione in rapporto minimo di 9 ore settimanali ogni 30 ospiti. I trattamenti terapeutici, individuali e/o di gruppo, da attivare a seguito di traumi o per rallentare il processo di invecchiamento degli ospiti, saranno finalizzati al mantenimento delle funzioni motorie e delle potenzialità residue, compatibilmente con lo stato di salute degli stessi;

prestazioni sociali consistente in segretariato sociale, attivazione degli opportuni canali presso la A.S.L., aiuto per l'espletamento di pratiche amministrative varie, ecc., cura dei rapporti con il Comune ed istituzioni pubbliche e private del territorio, rapporti con i familiari, ecc.;

attività permanente di socializzazione, culturali - ricreative tali da favorire gli incontri e la conversazione e la socializzazione tramite giochi, letture e attività di svago connesse con il tempo libero e al soddisfacimento di hobby. La ditta dovrà fornire, altresì, tutto il materiale occorrente per la realizzazione delle attività (quotidiani, settimanali, libri, materiale per proiezione film, strumentazioni audio e video, giochi di società ecc.). Tali attività saranno relazionate semestralmente ai Servizi Sociali comunali.

pulizia e sanificazione degli ambienti: pulizia, sanificazione e riordino dei locali della Casa di Riposo o Residenza sociale assistenziale per anziani (RSA) e di quanto negli stessi è contenuto, secondo un piano di autocontrollo HACCP; ove necessario disinfestazione e derattizzazione. La ditta prevedrà un Piano di pulizia e sanificazione. I prodotti detergenti e sanificanti conformi alla legge, dovranno essere conservati in armadi chiusi e essere contenuti nelle confezioni originali con la relativa etichetta e dovranno essere utilizzati secondo le indicazioni delle case produttrici. La fornitura di tutto il materiale e le attrezzature necessarie per la pulizia dei locali e dei terreni circostanti saranno assicurate dalla Ditta. La stessa assume piena e diretta responsabilità in ordine ai controlli ambientali e sul rispetto dei limiti di contaminazione chimica e microbiologica, previsti dalla normativa in ogni fase di esecuzione del servizio, liberando dalla stessa, l'Amministrazione Comunale;

servizio di telefonia, portierato e custodia, (da assicurare 24/24 ore);

servizio di manutenzione ordinaria dell'immobile, degli spazi di pertinenza (viali e terreno circostante), degli impianti (elettrico, idrico, sanitario, riscaldamento ecc..) e di ogni altra attrezzatura che risulti affidata, secondo il verbale di consegna (inventario);

servizio trasporto di collegamento con il centro urbano;

servizi di culto e di assistenza religiosa in genere (sarà garantito dalle Suore Vincenziane attualmente presenti nella struttura);

servizio di pronta accoglienza (accoglienza tempestiva e per brevi periodi di soggetti segnalati dal Servizio Sociale Comunale).

La ditta dovrà assicurare, inoltre, condizioni di comfort, garantendo la temperatura di legge, come da art. 4 del D.P.R. 412/93.

La ditta si accollerà tutti i costi inerenti alla fornitura di acqua, luce, riscaldamento, telefono,

condizionamento della temperatura e ogni altra prestazione diretta a garantire la funzionalità della struttura, compresa l'attività burocratica amministrativa e i lavori di manutenzione ordinaria della stessa. La ditta provvederà alla voltura di tutti i relativi contratti.

La gestione avverrà nel rispetto di tutte le norme in materia di sicurezza.

Nulla sarà riconosciuto alla Ditta per eventuali migliorie apportate alla struttura nella sua globalità. Si precisa che restano a carico del Comune le opere di manutenzione straordinaria.

ART. 10 PERSONALE

L'Amministrazione Comunale, come previsto anche dal Reg. n.4/07 art. 21 comma 6, intende salvaguardare il personale attualmente in servizio alle dipendenze della Ditta che assicura attualmente la gestione della Casa di Riposo. La Ditta aggiudicatrice garantirà la continuità lavorativa a detto personale previa verifica dei requisiti di legge. Qualora il personale attualmente in servizio non possieda il titolo idoneo per svolgere le mansioni richieste, il concessionario si impegna a riqualificare il personale a proprie spese. A tal fine si allega al presente Capitolato, l'organigramma, la qualifica professionale e il tipo di rapporto contrattuale del personale attualmente in servizio.

In ogni caso la gestione dei servizi sarà garantita dal personale previsto dal regolamento Regionale n.4/2007 (artt. 65 e 67) e succ. mod. e integraz. In relazione al tipo e al numero degli assistiti.

A mero titolo esemplificativo si indicano le figure professionali minime da impegnare nella struttura:

Amministrazione

Responsabile amministrativo della struttura

Servizi Generali

Cucina: 1 cuoco, 1 aiuto cuoco, 2 ausiliari

Lavanderia e stireria: 1 addetto fino a 4 q. di biancheria, 1 addetto per ogni ulteriore q.

Prestazioni socio sanitarie

Operatori socio sanitari (OSS): in organico 1 ogni 4 ospiti

Infermieri: in organico 12 ore giornaliere ogni 60 ospiti

Tecnici della riabilitazione :in rapporto di 9 ore settimanali ogni nucleo di 30 ospiti e comunque in misura funzionale rispetto al progetto personalizzato

Assistente sociale: 12 ore settimanali di prestazioni ogni 20 ospiti

La struttura dovrà dotarsi di un coordinatore sociale, nella figura di 1 assistente sociale laureato o di un educatore o di un educatore professionale impegnato con prevalenti compiti di coordinamento in materia di attività socializzanti, educative e dietetiche, nonché di coordinamento dell'intera attività socio sanitaria, così come prevista dall'art. 67 del Regolamento Regionale n. 4/2007 e successive modificazioni e integrazioni.

La ditta aggiudicataria dovrà assicurare la presenza di tutte le figure professionali indicate dalla normativa vigente in materia. A tal fine, qualora figure professionali necessarie non risultassero già ricoperte dal personale alle dipendenze dell'attuale gestore della Casa di Riposo, la ditta aggiudicataria dovrà successivamente assumerle.

Il personale impegnato dovrà essere di indiscussa moralità, dovrà mantenere un contegno riguardoso e corretto ed un atteggiamento consono al servizio. Il personale non deve prendere ordini da estranei, né deve chiedere o accettare compensi o regalie.

Il personale dovrà essere in possesso di libretto sanitario rilasciato dal competente servizio ASL, in regola con le norme vigenti, essere munito di cartellino identificativo personale con fotografia, generalità, qualifica professionale rivestita, nonché ragione sociale/denominazione della Ditta.

Tutto il personale sarà provvisto di: camici e di quant'altro richiesto dalla normativa nelle esecuzioni dei vari servizi gestiti all'interno della struttura.

La ditta è responsabile, anche per i propri dipendenti, del rispetto delle norme in materia di sicurezza sul luogo di lavoro di cui al D. Lgs. n. 81 del/09/04/2008 e s.m.i.

All'Ente Appaltante è riconosciuto il diritto di contestare eventuali infrazioni lesive dei diritti dei lavoratori.

L'Ente rimane del tutto estraneo ai rapporti che andranno ad instaurarsi fra l'appaltatore e i suoi dipendenti ed è esonerato da qualsiasi responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi previdenziali, assicurazione e idoneità sanitaria e in genere di tutti gli obblighi risultanti da disposizioni legislative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, per danni, infortuni ed altro che dovesse accadere per qualsiasi causa al personale dipendente dalla ditta aggiudicataria.

La Ditta potrà utilizzare volontari, tirocinanti e giovani in servizio civile per lo svolgimento di compiti e attività complementari, e comunque non sostitutivi rispetto ai compiti e alle attività di pertinenza del personale impegnato nella gestione della struttura.

La ditta dovrà indicare prima dell'inizio del servizio, il nominativo del proprio responsabile di tutti i servizi che la rappresenterà nei rapporti con l'Amministrazione Comunale.

ART. 11 AMMISSIONE

L'ammissione di anziani nella struttura avverrà a totale carico dei privati richiedenti e loro parenti ovvero, in determinati casi, a totale o parziale carico del bilancio Comunale nel rispetto delle norme regolamentari vigenti. In tali casi la domanda dovrà essere presentata al Comune di Giovinazzo, e l'inserimento nella struttura avverrà a seguito di determinazione del Responsabile dei Servizi Sociali, che stabilirà la data di inserimento e l'assunzione dell'impegno di spesa. Tale provvedimento, unitamente a tutte le informazioni utili per l'inserimento dell'anziano nella struttura (relazione socio-familiare ed ambientale) a cura del servizio sociale comunale, verrà comunicato alla Ditta.

ART. 12 RETTE MENSILI

Al Comune dovranno essere riservati almeno n. 5 posti per autosufficienti e n. 3 posti per non autosufficienti.

L'Amministrazione Comunale provvederà al pagamento della retta mensile, totale o parziale, con riferimento ai posti realmente occupati previa attestazione impegno di spesa.

L'importo delle rette sarà aumentato annualmente secondo la percentuale media annua degli indici ISTAT per le famiglie degli operai (FOI).

Qualora un ospite si allontani dalla struttura per periodi superiori a giorni 7 (sette), lo stesso a partire dall'ottavo giorno verserà una retta pari al 75% della retta giornaliera.

ART. 13 BENI MOBILI

La ditta aggiudicataria dovrà provvedere a sua cura e spese alla fornitura degli arredi nuovi di fabbrica di ciascuna stanza (n. 2 letti attrezzati, n. 1 armadio a due ante, n. 1 tavolino, n. 2 comodini, n. 2 sedie), mentre i restanti beni mobili, attrezzature, macchinari e suppellettili esistenti saranno presi in carico dal concessionario con apposito verbale fra le parti da effettuarsi al momento dell'affidamento del servizio.

Nel corso degli anni il concessionario dovrà provvedere a sua cura e spese alla sostituzione dei beni non più funzionanti o deteriorati per l'uso con beni nuovi di fabbrica. Di ogni acquisto e/o dismissione sarà redatto apposito verbale che sarà trasmesso all'ufficio gestione del patrimonio ed all'ufficio economato al fine di provvedere all'aggiornamento dell'inventario dell'ente.

Tutti i beni mobili in dotazione al concessionario devono essere conformi alle norme vigenti in materia di sicurezza, nonché alla vigente normativa regionale in materia.

ART. 14 OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

L'aggiudicatario, oltre agli obblighi derivanti dalle attività riportate nel presente capitolato, si obbliga all'osservanza e rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché delle

deliberazioni e delle determinazioni assunte dagli organi istituzionali del Comune di Giovinazzo.

Nell'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto la ditta aggiudicataria sarà obbligata a:

- versare l'aggio dovuto al Comune di Giovinazzo entro 15 giorni dalla scadenza di ciascun trimestre (31/3 - 30/6 - 30/9 - 31/12).
- redigere e trasmettere semestralmente una relazione completa di informazioni dettagliate sui tempi, i modi e le attività, unitamente ad eventuali iniziative, innovazioni e migliorie apportate nel semestre di riferimento.
- comunicare trimestralmente al Comune tutti i movimenti degli ospiti a carico dello stesso (ricovero in altra struttura, decessi, dimissioni volontarie, allontanamenti ecc).
- mantenere gli stessi operatori, al fine di salvaguardare i rapporti umani instaurati fra gli anziani e il personale.
- garantire la sostituzione nella stessa giornata del proprio personale assente, per qualsiasi motivo, con altro di pari professionalità.
- far seguire al personale corsi di formazione e/o di aggiornamento, così come previsto dal Reg. Reg. n. 4/2007 e succ. modifiche.
- trasmettere, trimestralmente, al Dirigente dell'Ufficio Servizi Sociali il DURC attestante il regolare versamento di tutti i contributi assicurativi, previdenziali ed antinfortunistici dovuti per legge, nonché l'avvenuta retribuzione del proprio personale impiegato nello svolgimento del servizio, nel rispetto di quanto previsto dai vigenti contratti collettivi di riferimento.
- esibire in qualsiasi momento su semplice richiesta, le ricevute dei versamenti dei contributi assicurativi e previdenziali relativi al personale adibito al servizio.

A tal fine l'appaltatore deve istituire e tenere aggiornati i registri prescritti dalle vigenti disposizioni di legge per i datori di lavoro a tutela dei diritti soggettivi dei dipendenti. In caso di inottemperanza ai suddetti obblighi assicurativi accertata dall'Amministrazione Comunale o ad esso segnalata dalle competenti autorità, si comunicherà alla Ditta e all'Ispettorato del Lavoro, l'inadempienza accertata.

- comunicare al momento della stipula del contratto il nominativo del Responsabile della sicurezza.
- all'assunzione di ogni responsabilità derivante dalla gestione del servizio sotto il profilo giuridico, amministrativo, economico, organizzativo ivi comprese le idonee coperture assicurative, relative alla responsabilità civile per danni a persone o a cose conseguenti allo svolgimento del servizio, al rischio di infortunio e di responsabilità civile verso terzi, mediante stipula di apposita polizza assicurativa;
- ad avere un recapito telefonico sempre attivo.

La Ditta aggiudicataria dovrà predisporre, entro trenta giorni dalla consegna del servizio, un progetto esecutivo di dettaglio per gli interventi di adeguamento oggetto dell'appalto, corredato da piano di ammortamento delle opere relative. Il suddetto progetto esecutivo dovrà essere conforme al progetto tecnico presentato in sede di gara ed alle previsioni tipologiche dello studio di fattibilità redatto dal Servizio Tecnico Comunale; le previsioni computistiche di questo ultimo costituiranno limite massimo di ammissibilità degli investimenti ammessi ad ammortamento, restando, comunque nella facoltà dell'aggiudicatario prevedere e realizzare interventi ulteriori per l'erogazione del servizio.

Dovrà contenere oltre che l'ingegnerizzazione del progetto presentato in sede di gara, anche la individuazione di dettaglio di dotazioni e arredi necessari all'espletamento del servizio concesso.

Entro trenta giorni dalla presentazione del progetto esecutivo il Comune di Giovinazzo, in contraddittorio con la Ditta aggiudicataria, provvederà alla validazione del medesimo; esso costituirà documento vincolante l'esecuzione dell'appalto nella parte che prevede gli interventi di rifunzionalizzazione.

Entro sei mesi dalla validazione del progetto esecutivo da parte del Comune di Giovinazzo, ridotti secondo i tempi indicati dalla Ditta in sede di gara, la Ditta aggiudicataria dovrà comunque provvedere alla realizzazione degli interventi di adeguamento normativo, di riqualificazione tecnologica e/o funzionale, nonché l'eventuale realizzazione ex-novo di tutti i prodotti/impianti/locali previsti dal

progetto esecutivo ed all'attivazione dell'esercizio degli stessi prodotti/impianti/locali, curando di ottenerne tutte le prescritte autorizzazioni. La mancata presentazione del progetto esecutivo nei termini previsti, nonché la mancata realizzazione degli interventi nei tempi sopra indicati sarà causa di risoluzione del contratto.

Entro 30 giorni dal completamento della fase di adeguamento di cui al punto precedente, il Comune di Giovinazzo verificherà l'effettiva rispondenza degli interventi effettuati al progetto esecutivo.

Al termine delle verifiche, il Comune di Giovinazzo procederà alla redazione di un verbale che sarà sottoscritto dalle parti; la data di sottoscrizione dello stesso coincide con la data di avvio del piano di ammortamento dell'investimento effettuato.

Non costituisce responsabilità della Ditta l'eventuale ritardo dovuto a cause imputabili al Comune di Giovinazzo.

L'aggiudicatario durante l'espletamento dei lavori di adeguamento dovrà provvedere alla sistemazione degli anziani ospiti della struttura, atta alla salvaguardia della loro qualità della vita e della loro incolumità.

ART. 15 OBBLIGHI COMUNE

Il Comune, per consentire all'aggiudicatario di avviare e svolgere le attività dedotte in contratto con la massima efficienza ed efficacia, si impegna a fornire su richiesta della società aggiudicataria, attraverso i propri uffici, tutte le informazioni e i dati necessari o utili per la puntuale esecuzione dell'incarico.

L'Amministrazione Comunale conserverà le proprie funzioni di indirizzo e coordinamento politico istituzionale-programmatico sul servizio medesimo. L'amministrazione Comunale ha facoltà di effettuare in qualsiasi momento, senza necessità di preavviso e con le modalità ritenute più opportune, ogni intervento di controllo e di verifica del servizio fornito dalla ditta.

Eventuali inadempienze e/o omissioni rilevate, rispetto a quanto stabilito nel presente Capitolato e alle prescrizioni contrattuali, saranno formalmente contestate e valutate in contraddittorio.

Il Comune si obbliga ad informare e consultare la Ditta qualora ritenga opportuno variare le modalità organizzative del servizio e a valutare eventuali proposte migliorative che la stessa ritenesse di presentare. In questa ottica potranno essere richieste alla Ditta nuove e/o maggiori prestazioni non previste nel presente capitolato per il miglioramento o estensione delle attività e/o per il rispetto di standard previsti da normativa nazionale o regionale per il funzionamento della struttura.

ART. 16 CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE

L'offerta dei concorrenti deve essere corredata da una garanzia pari al 2% del valore stimato della concessione di cui all'art.2 del presente capitolato.

L'importo di garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso delle certificazioni previste dal D.Lgs. 12/04/2006 n.163.

L'aggiudicatario, a garanzia degli obblighi contrattuali e patrimoniali, è tenuto a prestare prima della stipula del contratto, apposita cauzione in favore del Comune di Giovinazzo stabilita nella percentuale del 10% del valore stimato dell'appalto.

Tale cauzione può essere costituita in uno dei seguenti modi, previsti dall'art.1 della legge 10 giugno 1982 n.348:

- in contanti oppure in titoli di stato o garantiti dallo stato (art.54 del regio Decreto 23/5/1924 n.827);
- da fideiussione bancaria rilasciata da azienda di credito di cui all'art.5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n.375 e successive modificazioni ed integrazioni;
- da polizza assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi.

ART. 17 RESPONSABILITA' E POLIZZE ASSICURATIVE

La ditta si obbliga ad adottare, nella esecuzione del servizio, tutti gli accorgimenti e cautele idonee a garantire la sicurezza e l'incolumità degli utenti, del proprio personale e dei terzi, nonché gli accorgimenti necessari ad evitare danni ai beni pubblici e privati, nel pieno rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione degli infortuni di igiene del lavoro con riferimento al D. Lgs. 81/08 e ss. mm. La Ditta aggiudicataria si obbliga a produrre all'Amministrazione Comunale, prima dell'avvio del servizio, una polizza assicurativa di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) per l'intera durata del servizio reso al Comune con i seguenti massimali:

- Euro 1.000.000,00 (unmilione/00) per sinistro
- Euro 1.000.000,00 (unmilione/00) per persona
- Euro 1.000.000,00 (unmilione/00) per danni a cose e/o animali

La Società Assicuratrice deve obbligarsi – nei limiti dei massimali pattuiti – a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi dell'attività descritta in polizza.

ART. 18 OBBLIGHI ASSICURATIVI

Tutti gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali, relativi al personale addetto ai servizi in appalto, sono a carico dell'affidatario, il quale né è il solo responsabile anche in deroga alle norme che disponessero l'obbligo del pagamento delle spese a carico del Comune o in solido con il Comune, con esclusione del diritto di rivalsa.

ART. 19 TUTELA DEI DATI PERSONALI

La ditta garantirà la riservatezza su dati, fatti o circostanze riguardanti gli ospiti, assicurando l'adempimento dello stesso obbligo anche da parte di tutto il proprio personale, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e ss. mm..

Assume, inoltre, la qualifica di incaricato del trattamento dei dati personali.

Il vincolo della riservatezza non potrà essere posto nei confronti del Servizio Sociale Comunale per quanto riguarda i compiti di sua pertinenza.

ART. 20 FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Contestualmente all'avvenuto pagamento dell'aggio dovuto dal concessionario, il Comune emetterà regolare fattura.

Per le rette a carico del Comune il pagamento del corrispettivo del servizio avverrà entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura, che sarà emessa a prestazione effettuata.

ART. 21 CESSIONE - SUBAPPALTO DEL CONTRATTO

E' vietata la cessione di tutto o parte del contratto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art.116 del D.to Lgs. 163/06. Nel caso in cui la Ditta venga incorporata in altra azienda, nel caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda e/o negli altri casi in cui la ditta sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica, sarà facoltà del Comune risolvere il contratto qualora si verifichi l'incapacità del nuovo soggetto di fare fronte adeguatamente al servizio con le modalità dell'aggiudicatario originale.

In linea generale è fatto divieto alla Ditta di subappaltare le prestazioni e i servizi oggetto dell'appalto. In casi eccezionali e debitamente documentati l'Amministrazione Comunale potrà su richiesta

dell'appaltatore accordare l'autorizzazione al subappalto a condizione che l'appaltatore abbia dichiarato di volersi avvalere di detta facoltà all'atto dell'offerta e che siano rispettati gli adempimenti richiesti dall'art.18 della L. 55/1990.

Di tutti gli adempimenti relativi al subappalto, anche con riferimento alle norme a tutela dei lavoratori del subappaltatore, così come della puntuale esecuzione delle prestazioni subappaltate ne risponderà comunque l'appaltatore che rimarrà unico referente nei confronti dell'Amministrazione Comunale. E' vietata ogni forma di subappalto.

ART. 22 SCIOPERO ED INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

In caso di sciopero del personale della Ditta o di altri eventi per qualsiasi motivo possano influire sul normale espletamento del servizio, il Comune dovrà essere avvisato con un anticipo di almeno 48 ore. Il servizio dovrà comunque essere garantito.

ART. 23 PENALITA'

Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente Capitolato speciale d'appalto e in ogni caso di tardiva o incompleta o carente esecuzione del servizio, l'Amministrazione Comunale, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, applicherà alla ditta penalità variabili a seconda della gravità della violazione, da un minimo di € 450,00 ad un massimo di € 5.000,00 .

L'ammontare delle penali sarà determinato, di volta in volta, ad insindacabile giudizio della Amministrazione Comunale, entro i suddetti limiti minimi e massimi, in relazione alla gravità delle violazioni, indicativamente come segue:

- inosservanza delle prescrizioni del presente capitolato e delle clausole contrattuali
- carenze nell'organizzazione del servizio
- mancata o inadeguata attuazione degli interventi e delle attività previste nella gestione del servizio, presentate in sede di gara, con particolare riferimento alla assistenza tutelare e all'assistenza sociosanitaria all'ospite, al personale assegnato, alla sostituzione del personale assente, al piano di formazione del personale.

In ogni altro caso di inadempimento o violazione contrattuale non contemplati nell'elencazione precedente l'Amministrazione Comunale si riserva di applicare la penalità previa diffida alla ditta ad adempiere in tempo utile, comunque non superiore a tre giorni dalla data di ricevimento della diffida, o a fare cessare immediatamente la violazione.

Nel caso in cui la Ditta si adegui alla diffida l'Amministrazione Comunale applicherà la penale in misura ridotta, mai inferiore all'importo minimo di € 450,00 in considerazione della gravità della violazione e della recidiva.

L'applicazione della penalità sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, a firma del Responsabile del Servizio, avverso la quale la Ditta avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della contestazione stessa. La penale verrà senz'altro applicata se, entro detto termine assegnato, la ditta non fornirà giustificazioni ovvero qualora le stesse non fossero accettabili di fronte alle evidenze contestate. Resta ferma la facoltà del Comune, in caso di gravi violazioni, di concludere immediatamente (art. 21 sexies della L.241/90 e ss.mm.) l'esecuzione del servizio alla Ditta e di affidarlo ad altra Ditta, con costi a carico dell'inadempiente.

Non verranno applicate penalità e relative spese nel caso in cui la ditta dimostri la causa di forza maggiore non imputabile o riconducibile alla ditta stessa.

Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla Ricezione della comunicazione di applicazione; decorso inutilmente tale termine il Comune si rivarrà trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile o sulla polizza fidjussoria. In tale caso la Ditta è tenuta a ripristinare il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni.

Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa regionale.

ART. 24 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione Comunale risolverà il contratto con incameramento automatico della cauzione e senza preclusione di ogni altra azione per il risarcimento degli ulteriori danni, nei seguenti casi:

- per gravi e reiterate violazioni agli obblighi contrattuali non eliminate a seguito di diffida formale da parte dell'ente appaltante;
- arbitraria e ingiustificata interruzione o sospensione del servizio;
- cessione anche parziale del contratto;
- fallimento, messa in liquidazione o apertura di altra procedura concorsuale;
- accertata colpevolezza per reati di evasione fiscale o frode;
- perdita dei requisiti minimi per l'accesso all'appalto;
- gravi violazioni contrattuali, anche non reiterati, che comportino il pregiudizio della sicurezza e della salute degli utenti;
- mancato rispetto delle norme sulla sicurezza e tutela dei lavoratori;
- mancato rispetto degli obblighi assicurativi, previdenziali ed assistenziali e dei contratti collettivi nei confronti del personale dipendente;
- ogni altra inadempienza o fatto, non espressamente contemplati nel presente articolo, che rendano impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del C.C.

L'Amministrazione Comunale potrà risolvere, nei casi succitati, di diritto il contratto, comunicando alla Ditta, con raccomandata A/R, di volersi avvalere della clausola risolutiva, indicando la data dalla quale la risoluzione produrrà i propri effetti.

La risoluzione di diritto del contratto comporterà l'incameramento del deposito cauzionale salvo il risarcimento dei maggiori danni.

ART. 25 SPESE ED ONERI CONTRATTUALI

Tutte le spese inerenti alla stipulazione e registrazione del presente contratto (imposte, tasse, spese accessorie), saranno a carico della "Ditta" aggiudicataria.

L'appaltatore dovrà eleggere nel contratto domicilio a tutti gli effetti, nel territorio del Comune di Giovinazzo: tutte le notifiche saranno eseguite a mezzo del Messo Comunale e del servizio postale.

ART. 26 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per ogni controversia relativa all'esecuzione del presente Capitolato ed al contratto, il Foro competente è quello di Bari.

ART. 27 OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
2. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Bari della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 28 NORMA DI RINVIO

Il rapporto contrattuale è soggetto a tutti gli effetti alla Legislazione Italiana.

Per tutto quanto non contemplato nel presente capitolato e/ non espressamente richiamato si opera rinvio alla seguente normativa anche intervenenda:

- a) alla normativa di settore vigente, statale e regionale;
- b) alle circolari regionali attuative della normativa di cui alla lettera a);

c) alla normativa sugli appalti pubblici di servizi, disposizioni del codice civile ai regolamenti vigenti in materia in quanto applicabili.

ART. 29 NORMA DI SALVAGUARDIA

L'Amministrazione si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di non affidare la gestione per motivi di opportunità.

ALLEGATI

- A) Planimetrie della struttura;
- B) Inventario dei beni mobili;
- C) Organigramma del personale attualmente in servizio con indicazione della qualifica professionale e del tipo di rapporto contrattuale.